

**CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DEL D.L. 118/2021 (CONVERTITO NELLA LEGGE 147/2021) CHE, TRA L'ALTRO, NE HA DIFFERITO L'ENTRATA IN VIGORE AL 16 MAGGIO 2022**

Al

link

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-14&atto.codiceRedazionale=19G00007&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=42188413-6430-470d-b033-6471fde660cd&tabID=0.8315430587938766&title=lbl.dettaglioAtto>

si può consultare il testo - di 267 pagine, escluse le note - del «Codice della crisi d'impresa» (d.lgs. 12/1/2019 n. 14), la cui entrata in vigore è stata rinviata (con l'eccezione del titolo II della Parte prima, differita al 31 dicembre 2023, e degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388, efficaci dal 16 marzo 2019) al 16 maggio 2022 dal decreto-legge 24/8/2021 n. 118.

Tale d.l., accessibile con un clic su [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06353&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06353&elenco30giorni=true), è stato convertito, con modificazioni, nella legge 21/10/2021 n. 147, il cui Capo 1 (artt. 1-23 bis) reca «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale.»

Al fine di aiutare le imprese in difficoltà o insolventi e di far fronte alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il d.l. 118/2021, oltre a prevedere il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del «Codice della crisi d'impresa» e al 31 dicembre 2023 del Titolo II della Parte prima sulle «Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi», tra l'altro, ha:

- prorogato il termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e cooperative;
- introdotto e disciplinato la procedura di composizione negoziata della crisi accessibile, tramite una piattaforma telematica nazionale, da parte degli iscritti nel registro delle imprese attraverso il portale istituzionale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che offre l'affiancamento di un esperto, ossia un soggetto terzo e indipendente munito di specifiche competenze e al quale viene affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori. La piattaforma, gestita sotto la vigilanza dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico, contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test di verifica per la perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata;
- stabilito i criteri per la nomina degli esperti, le modalità per la domanda di iscrizione all'elenco, i requisiti e la formazione necessari per accedervi;
- stabilito, in tema di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento, che nel “corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa”.